



COMUNE DI LACCHIARELLA

Città Metropolitana di Milano

Pia--a Risorgimento, 1 – C. A.P. 20084 - Tel. 02 905 78 31 – Fax 02 900 76 62 2
PEC: info@comune.lacchiarella.mi.it - comune.lacchiarella@comune.lacchiarella.mi.it
C.F. 80094250158 - P. I. t. A. 04958350151

Prot. 7310/2026

Lacchiarella li, 06.05.2026

ORDINANZA SINDACALE N.7

RETTIFICA ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE N. 6 DEL 28.04.2026 PER TAGLIO RAMI ED ALBERI IN PROPRIETA' PRIVATA, INTERFERENTI CON LA SEDE FERROVIARIA SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI LACCHIARELLA (IN APPLICAZIONE DEL D.P.R. 753/80)

IL SINDACO

VISTA la nota della RFI Rete Italiana Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane — Direzione Operativa Infrastrutture Territoriale Milano Unità Territoriale Milano Linee Sud, prot. Ferrovie dello Stato RFI-VDO-DOIT.MI.UT.LS\A0011\P\2026\0002137 recepita agli atti del Comune di Lacchiarella con prot. Gen. N. 6431 del 20/04/2026, avente ad oggetto

“Richiesta emanazione ordinanza contingibile e urgente per taglio rami ed alberi in proprietà privata, interferenti con la sede ferroviaria”, nella quale si chiede al Sindaco di valutare l'opportunità di emettere ordinanza specifica nei confronti di tutti i proprietari di terreni a confine con le linee ferroviarie che preveda l'imposizione di un obbligo a carico dei privati confinanti con la sede ferroviaria di provvedere al taglio di rami e alberi che, in caso di caduta, possano interferire con l'infrastruttura creando possibile pericolo per la pubblica incolumità ed interruzione del servizio pubblico ferroviario;

VISTA la conseguente necessità che i proprietari di terreni a confine con le linee ferroviarie procedano ad una assoluta e scrupolosa osservanza delle distanze di sicurezza previste agli artt. 52 e 55 del D.P.R. 753 dell'11/07/1980, in merito alle distanze minime degli alberi e delle aree boschive dalla più vicina rotaia della sede ferroviaria;

PRESO ATTO delle necessità di emettere ordinanza nei confronti di tutti i proprietari di terreni a confine con le linee ferroviarie insistenti sul territorio comunale per richiamarli all'osservanza scrupolosa delle prescrizioni di sicurezza previste dagli artt.52 e 55 del D.P.R. 753 dell'11/07/1980, in merito alle distanze minime degli alberi e delle aree boschive dalla più vicina rotaia della sede ferroviaria;

RILEVATO che l'eventuale presenza di rami e alberi in prossimità delle linee, in caso di caduta, può interferire con l'infrastruttura ferroviaria creando pericolo per la pubblica incolumità ed interruzione di pubblico esercizio ferroviario;

VISTO l'art. 52 del DPR N. 753 dell'11/07/1980 il quale dispone quanto segue:

«Lungo i tracciati delle ferrovie è vietato far crescere piante o siepi ed erigere muriccioli di cinta, steccati o recinzioni in genere ad una distanza minore di metri sei dalla più vicina rotaia, da misurarsi in proiezione orizzontale.

Tale misura dovrà, occorrendo, essere aumentata in modo che le anzidette piante od opere non si trovino mai a distanza minore di metri due dal ciglio degli sterri o dal piede dei rilevati. Le distanze potranno essere diminuite di un metro per le siepi, muriccioli di cinta e steccati di altezza non maggiore di metri 1,50.

Gli alberi per i quali è previsto il raggiungimento di un'altezza massima superiore a metri quattro non potranno essere piantati ad una distanza dalla più vicina rotaia minore della misura dell'altezza massima raggiungibile aumentata di metri due.

Nel caso che il tracciato della ferrovia si trovi in trincea o in rilevato, tale distanza dovrà essere calcolata, rispettivamente, dal ciglio dello sterro o dal piede del rilevato.

A richiesta del competente ufficio lavori compartimentale delle F.S., per le ferrovie della Stato, o del competente ufficio della M.C.T.C., su proposta delle aziende esercenti, per le ferrovie in concessione, le dette distanze debbono essere accresciute in misura conveniente per rendere libera la visuale necessaria per la sicurezza della circolazione dei tratti curvilinei»,

VISTO l'art. 55 del DPR n. 753 dell'11/07/1980, il quale dispone quanto segue: «*I terreni adiacenti alle linee ferroviarie non possono essere destinati a bosco ad una distanza minore di metri cinquanta dalla più vicina rotaia, da misurarsi in proiezione orizzontale*»,

VISTO l'art. 56 del DPR n. 753 dell'11 luglio 1980 che recita: «*Sui terreni adiacenti alle linee ferroviarie qualsiasi deposito di pietre o di altro materiale deve essere effettuato ad una distanza tale da non arrecare pregiudizio all'esercizio ferroviario. Tale distanza non deve essere comunque minore di metri sei, da misurarsi in proiezione orizzontale, dalla più vicina rotaia e metri due dal ciglio degli sterri o dal piede dei rilevati quando detti depositi si elevino al di sopra del livello della rotaia. La distanza di cui al comma precedente è aumentata a metri venti nel caso che il deposito sia costituito da materiali combustibili*»,

CONSIDERATI i seguenti rischi:

- l'alta probabilità d'innescò e sviluppo d'incendio delle aree adiacenti la sede FS, che può provocare oltre ad interferenza alla circolazione ferroviaria, possibile propagazione degli incendi, qualora proveniente dalla sede ferroviaria, ad aree più vaste;
- possibile caduta di alberi, soprattutto di alto fusto che, non rientrando nei limiti delle distanze di cui al DPR 753/80, possono invadere la sede ferroviaria, con conseguente pericolo della circolazione ferroviaria, per i viaggiatori e comunque grave interferenza sulla regolarità della stessa;

RAVVISATA, ai sensi dell'art. 50 comma 5 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, la sussistenza del requisito di contingibilità, stante la presenza, segnalata da RFI, di una situazione di grave incuria e degrado del territorio per alberi in proprietà privata che creano pericolo per la circolazione ferroviaria (pericolo della caduta di piante, siepi e alberi sul tratto ferroviario di pertinenza del territorio comunale di Lacchiarella) che impone ogni necessaria iniziativa (da parte dei proprietari, affittuari e conduttori a qualsiasi titolo dei terreni limitrofi alla sede ferroviaria) nonché del requisito dell'urgenza, in quanto risulta necessario che tali interventi vengano effettuati senza indugio e con effetto immediato;

RITENUTO quindi, in considerazione del predetto grave pericolo per la sicurezza urbana, di provvedere al riguardo adottando idoneo provvedimento contingibile ed urgente al fine di far osservare e rispettare ai titolari delle proprietà limitrofe alla sede ferroviaria, le disposizioni normative di cui agli artt. 52, 55 e 56 del D.P.R. 753 dell'11 luglio 1980;

DATO ATTO che non è necessaria la comunicazione di avvio del procedimento agli interessati e a coloro potenzialmente individuabili ai sensi degli artt. 7 e 9 della Legge n. 241/1990 e s.m.i., attese le particolari esigenze di celerità del procedimento dettate dall'urgente esigenza di salvaguardia della salubrità pubblica e di incolumità pubblica;

RITENUTO di provvedere alla notificazione del presente atto mediante la pubblicazione sul sito internet del Comune di Lacchiarella (www.comune.lacchiarella.mi) per giorni trenta nonché nella Sezione "Amministrazione Trasparente-Provvedimenti organi indirizzo politico" del sito Web del Comune di Lacchiarella, in considerazione del fatto che la notificazione personale è particolarmente gravosa e difficile, atteso il rilevato numero di soggetti destinatari e per la difficoltà di identificarli tutti ai sensi dell'art. 8, comma 3 della L. n. 241/1990 e s.m.i.;

RITENUTO di dover richiamare l'attenzione dei titolari delle proprietà limitrofe alla sede Ferroviaria nel territorio del Comune di Lacchiarella, relativamente alle disposizioni normative sopra citate;

VISTO l'art. 50 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

VISTA la legge n. 241/1990 e s.m.i.;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTA la legge n. 689/1981 e successive modificazioni.

ORDINA

con provvedimento contingibile e urgente, a tutti i proprietari, affittuari e conduttori a qualsiasi titolo dei terreni limitrofi alla sede ferroviaria ricadente nel territorio del Comune di Lacchiarella, ciascuno per la particella catastale di propria competenza, ai sensi degli artt. 52, 55 e 56 del DPR 753 dell'11 luglio 1980:

- 1. DI VERIFICARE ED ELIMINARE** i fattori di pericolo per la caduta di rami e alberi e per la prevenzione degli incendi e loro propagazione, nonché per la verifica di ogni altro evento dannoso ascrivibile alla mancata adozione delle necessarie iniziative ai sensi degli artt. 52, 55 e 56 del DPR 753 dell'11 luglio 1980;
- 2. DI OSSERVARE** scrupolosamente le distanze di sicurezza previste a norma di legge, con particolare riferimento, tra l'altro, alle distanze minime degli alberi e delle aree boschive dalla più vicina rotaia della sede ferroviaria.
- 3. DI OTTEMPERARE** agli adempimenti di cui ai punti 1 e 2 entro 60 giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza sul l'albo pretorio on line del comune, al fine di scongiurare situazioni di pericolo per la circolazione dei treni.

AVVERTE CHE

1. Che in caso di inottemperanza all'ordine di messa in pristino, previo verbale di accertamento debitamente notificato, il Comune provvederà al ripristino dello stato dei luoghi a spese del responsabile dell'abuso;

2. Gli agenti e gli ufficiali del Corpo di Polizia Locale e a tutte le Forze dell'Ordine, per quanto di loro competenza, sono tenuti a vigilare sul rispetto della presente Ordinanza ed in caso negativo alla stesura del verbale/rapporto di inadempienza all'ordinanza stessa, oltre che alla contestazione della sanzione amministrativa ivi prevista e ad ogni ulteriore iniziativa ai sensi e per gli effetti di legge;
3. il presente provvedimento è esecutivo a partire dal giorno della sua pubblicazione sull'Albo Pretorio;
4. Che il controllo del rispetto della presente Ordinanza avverrà a cura delle Forze dell'Ordine, ciascuna per quanto di sua competenza, e dal personale autorizzato all'accesso alle aree ferroviarie secondo quanto disposto dal DPR 753/80;
5. che ai trasgressori della presente ordinanza sarà inflitta una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi degli artt. 38 e 63 del D.P.R. 753/80 e s.m.i. e delle disposizioni di cui alla L. 689/81 e s.m.i., fatti salvi e impregiudicati i necessari adempimenti ai sensi dell'art. 650 del codice penale;
6. avverso la presente Ordinanza è ammesso il ricorso gerarchico al Prefetto della Provincia di Milano entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza all'albo pretorio del comune di Lacchiarella ovvero ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, rispettivamente entro il termine perentorio di 60 giorni a decorrere dalla data di notifica e di comunicazione ovvero dalla data di conoscenza dell'atto ai sensi e nei termini previsti dal D.Lgs. n. 104 del 02 luglio 2010 e s.m.i. In alternativa è possibile ricorrere al Capo dello Stato-Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione del provvedimento ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199.

DISPONE

Che la presente venga:

- pubblicata all'albo pretorio dell'ente e sulla home-page del sito Web del Comune di Lacchiarella;
- pubblicata nella Sezione "Amministrazione Trasparente-Provvedimenti organi indirizzo politico" del sito Web del Comune di Lacchiarella;
- trasmessa alla Prefettura di Milano, come stabilito dall'art. 6 quarto comma del D.L. 92/2008, convertito con la Legge n. 125/2008;
- trasmessa a tutte le Forze dell'ordine operanti sul territorio;
- trasmessa a RFI — Gruppo Ferrovie dello Stato italiane — Direzione Territoriale Produzione Milano- Unità territoriale Linee Sud — via Ernesto Breda 28, Milano (Indirizzo PEC: rfi-doi-doit.mi.utls@pec.rfi.it).

